

# AIFM

## Associazione Italiana di Fisica Medica

### Statuto

#### Art. 1

È costituita un'Associazione Scientifica e Professionale senza fini di lucro, denominata:

#### **"Associazione Italiana di Fisica Medica"**

L'Associazione Italiana di Fisica Medica ha sede presso Villa Cagnola, via Cagnola 17/19, 21045 Gazzada, Varese, Italia.

#### Art. 2

L'Associazione agisce a favore dei Soci che operano nei diversi settori di applicazione della Fisica Medica per la diagnosi, la terapia e la prevenzione nell'ambiente di vita e di lavoro ed al fine di rappresentare le loro necessità ed interessi si propone lo scopo di:

- promuovere, sviluppare e coordinare le attività scientifiche e professionali;
- promuovere e sviluppare la formazione, l'informazione e l'aggiornamento dei soci;
- partecipare al programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM);
- promuovere e sviluppare l'applicazione delle metodologie fisiche alla diagnosi, terapia e prevenzione nell'ambiente di vita e di lavoro;
- favorire la cooperazione con le strutture sanitarie, con gli Enti di Ricerca, con le Università e con particolare riguardo ai Dipartimenti di Scienze Fisiche alle Facoltà di Medicina ed alle Scuole di Specializzazione in Fisica Sanitaria e con le Istituzioni operanti nei diversi settori della Fisica Medica.

#### Art. 3

Per raggiungere gli scopi previsti dall'articolo 2 l'Associazione:

- partecipa alla programmazione a livello nazionale e regionale delle attività di Fisica applicata alla Medicina con particolare riguardo ai settori della radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare, e ne promuove la creazione e lo sviluppo nel Servizio Sanitario Nazionale, nelle Università e nei Centri di Ricerca, nell'Industria e in Enti Pubblici e Privati,
- favorisce la formazione, l'aggiornamento e l'attività professionale dei fisici specialisti in fisica sanitaria/medica, anche partecipando al programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM) rivolto, nello specifico, al ruolo sanitario "Fisici",
- prevede sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività di aggiornamento e formazione svolte,
- collabora con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;

- promuove nell'ambito delle attività di prevenzione la radioprotezione nel campo delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti con particolare riguardo alla protezione del paziente,
- favorisce la produzione e diffusione di documentazione e di informazione scientifica, professionale e didattica attinenti la Fisica Medica, anche con l'elaborazione di linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M. (Federazione Italiana delle Società Medico Scientifiche),
- stabilisce rapporti di collaborazione e cooperazione con altre Società, Istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali e strutture industriali, promuovendo iniziative comuni e trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate,
- promuove iniziative comuni con altre Società ed Istituzioni scientifiche e professionali che operano per il miglioramento della salute e della vita dell'uomo,
- promuove iniziative di tipo federativo con Istituzioni scientifiche affini nell'ambito della Fisica e della Medicina,

Non rientra tra le finalità dell'Associazione la tutela sindacale degli associati o, comunque, lo svolgere, né direttamente né indirettamente, attività sindacale

#### Art. 4

Gli Organi Sociali sono:

- a) l'Assemblea Generale
- b) il Presidente dell'Associazione
- c) il Consiglio Direttivo
- d) i Consigli Regionali o Interregionali

E' esclusa qualunque forma di retribuzione delle cariche sociali.

#### Art. 5

Formano l'associazione i Soci suddivisi in:

- Soci Onorari
- Soci Ordinari
- Soci Juniores
- Soci Collettivi

Possono essere Soci Ordinari coloro che svolgono attività scientifica e/o professionale nei campi di applicazione della Fisica Medica nelle strutture sanitarie, nelle Università, in Enti Pubblici e Privati e nell'Industria.

I Soci Ordinari debbono possedere la laurea in Fisica; tale requisito può essere sostituito da comprovata attività scientifica e professionale nei campi di applicazione della Fisica in Medicina. Sono Soci Juniores coloro che posseggono i requisiti dei Soci Ordinari ma un'età inferiore a 32 (trentadue) anni.

La qualifica dei Soci Onorari può essere attribuita dal Consiglio Direttivo a persone di alto valore scientifico e/o benemerite dell'Associazione.

I Soci Onorari godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari e sono dispensati dalle quote sociali.

I Soci sono tenuti a versare le rispettive quote annuali di Associazione stabilite dal Consiglio Direttivo, qualora non abbiano presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono prendere parte alle attività dell'Associazione. Le quote associative sono personali e non trasferibili, L'Assemblea Generale è composta dai Soci Onorari e dai Soci Ordinari e Juniores in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea Ordinaria dei soci è convocata mediante comunicazione scritta direttamente a ciascun socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza dal Presidente e si riunisce nel luogo indicato nella convocazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche, se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, e se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

L'ammissione di nuovi Soci viene approvata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea Generale in occasione della prima convocazione utile a maggioranza semplice dei presenti.

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, la indegnità verrà dichiarata dall'Assemblea dei Soci.

#### Art. 6

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e dal Comitato di Presidenza.

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto direttamente dall'Assemblea Generale.

Il Comitato di Presidenza è eletto a scrutinio segreto direttamente dall'Assemblea Generale.

Il Comitato di Presidenza è formato da otto Consiglieri, scelti tra i Soci Ordinari.

Per la nomina dei Consiglieri ogni Socio Onorario, Ordinario e Junior esprime un massimo di tre preferenze,

È prevista la possibilità di voto a mezzo posta, a parità di voti sia per il Presidente che per i Consiglieri viene eletto quello di maggiore età.

Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto solo una volta consecutivamente.

I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti solo una volta consecutivamente.

Il Presidente designa nell'ambito del Comitato di presidenza, un Vicepresidente.

Il Presidente designa, nell'ambito dei Soci Ordinari un Segretario Generale ed individua un Tesoriere di sua fiducia. Al Consiglio Direttivo può partecipare su richiesta o su invito il Coordinatore del Consiglio di ciascun Gruppo Regionale o Interregionale.

Al Consiglio Direttivo partecipa il Presidente precedente senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna.

Il Consiglio Direttivo assume deliberazioni valide a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

All'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, costituito dalle quote sociali e dai contributi di Enti pubblici e privati, provvede il Tesoriere in base alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere elabora annualmente il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, da sottoporre, per l'approvazione all'assemblea dei Soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale che ha luogo il 31 dicembre di ogni anno. Le attività sociali sono sostenute solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Sono esclusi l'esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.

Le attività ECM sono finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua. Poiché l'Associazione non ha fini di lucro, non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante tutta la vita dell'Associazione.

#### Art. 7

Il Consiglio Direttivo favorisce la costituzione di Gruppi Regionali o Interregionali.

Un gruppo Regionale o Interregionale è organicamente costituito quando la sua costituzione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 8

Ogni due anni si tiene il Congresso Nazionale dell'Associazione.

I Soci sono convocati in Assemblea Generale mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio almeno trenta giorni prima di quello fissato per il Congresso.

Nell'anno del Congresso Nazionale non possono essere organizzati altri Convegni a carattere generale; possono essere organizzati Convegni a carattere monotematico.

Il Congresso Nazionale e i Convegni sono programmati dal Consiglio Direttivo che decide la sede, le tematiche e provvede a nominare il Segretario e il Comitato Scientifico, il Segretario Amministrativo e il Comitato Organizzatore.

Il Regolamento prevede le modalità di organizzazione dei Convegni a livello Regionale o Interregionale.

#### Art. 9

Il Consiglio Direttivo provvede a costituire Commissioni per affrontare, discutere e proporre soluzioni nell'ambito della professione, dell'attività scientifica, della didattica ed aggiornamento, delle attività editoriali, e del riconoscimento professionale e normativo dei Fisici che svolgono attività di Fisica Medica.

Le Commissioni hanno funzioni di supporto ed indirizzo per il Consiglio Direttivo.

Gli elaborati delle Commissioni assumono validità solo quando approvati dal Consiglio Direttivo.

Alle Commissioni possono essere affidati dal Consiglio Direttivo compiti specifici ed autonomia di azione in particolari e delimitati settori.

Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico designato viene ratificato dall'Assemblea dei Soci.

#### Art. 10

L'Associazione attiva una Scuola di Fisica in Medicina, ove vengono effettuati corsi e seminari per dibattere problemi scientifici ed aggiornare i Soci su argomenti di interesse scientifico e professionale. La Scuola di Fisica in Medicina programma la propria attività tenendo conto delle indicazioni del Comitato Scientifico.

L'Associazione cura la pubblicazione di una Rivista scientifica, di collane monografiche e di un Periodico di formazione, informazione e aggiornamento per i Soci.

#### Art. 11

L'Associazione è dotata di un regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci che, nel rispetto del dettato dello Statuto, contiene norme, procedure e indicazioni relativamente a:

- modalità elettive degli Organi dell'Associazione;
- modalità costitutive delle Commissioni, dei Gruppi Regionali o Interregionali, dei Gruppi di Lavoro e delle loro finalità, delle loro procedure operative e dei loro rapporti con gli Organi dell'Associazione;
- modalità e caratteristiche costitutive e organizzative della Scuola di Fisica Medica, della Rivista Scientifica delle collane monografiche e del Periodico di formazione, informazione e aggiornamento per i Soci;
- rapporti istituzionali con altre Associazioni, Enti o Istituzioni Nazionali e Internazionali;
- realizzazione e gestione di mezzi telematici per lo scambio veloce di informazioni verso e tra i Soci;
- procedure organizzative dei Congressi e Convegni Nazionali e degli incontri Regionali o Interregionali;
- organizzazione giuridica e amministrativa dell'Associazione;
- criteri e modalità per la gestione patrimoniale;
- organismi di revisione delle attività statutarie e di controllo amministrativo;
- definizione delle procedure di votazioni;
- modalità per l'iscrizione Soci e per la determinazione e il pagamento delle quote sociali.

Il Regolamento e le sue modifiche proposte dal Consiglio Direttivo o da un numero di Soci almeno pari al 30% (trenta per cento) degli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale devono essere approvate dall'Assemblea Generale con la maggioranza dei votanti.

È ammessa la votazione per posta.

#### Art. 12

Le modifiche di Statuto vengono proposte dal Consiglio Direttivo o da un numero di Soci almeno pari al 30% (trenta per cento) degli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale.

Le modifiche devono essere approvate dall'Assemblea Generale con la maggioranza dei Soci.

È ammessa la votazione per posta.

#### Art. 13

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale con la maggioranza di 3/4 (tre quarti) dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo o del 50% (cinquanta per cento) dei Soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota sociale.

In caso di scioglimento dell'Associazione, verrà convocata un'Assemblea Generale, anche

straordinaria per le opportune deliberazioni, fermo restando che in caso di scioglimento per, qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14  
soppresso